

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

e col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1999

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, nel conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro ha, nell'ambito della sua articolazione, regolamentato il processo organizzativo connesso al decentramento secondo una tempistica che consentisse una imprescindibile e stretta correlazione tra l'effettivo trasferimento delle strutture e delle risorse umane e finanziarie e l'avvio delle attività da parte dei nuovi organismi decentrati competenti in materia, in sostituzione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La complessità delle tematiche sottostanti, unitamente ai tempi di espletamento delle procedure di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire, non ha consentito una coeva osservanza della prevista temporizzazione su tutto il territorio nazionale, creando in tal modo una discrasia tra il previsto termine di soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'effettivo avvio dell'attività da parte degli uffici subentranti.

Da qui la necessità e l'urgenza di adottare il provvedimento in esame finalizzato ad

armonizzare i tempi del decentramento onde assicurare la indiffidabilità e continuità dell'azione amministrativa.

In particolare, con l'articolo 1, il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, viene differito al 31 dicembre 1999 ovvero alla data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento delle risorse e delle strutture ai nuovi organismi, onde consentire loro l'effettivo espletamento dei compiti conferiti.

Parimenti necessario e urgente è l'intervento previsto dall'articolo 2 del provvedimento volto a superare quelle obiettive difficoltà operative che ostacolano l'incentivazione al ricorso all'apprendistato.

Infatti, l'articolo citato intende, *medio tempore*, assicurare l'applicazione a regime dei benefici contributivi in capo a quelle imprese che, in carenza di una effettiva offerta formativa da parte delle regioni, non abbiano potuto assolvere alla condizione prevista nel comma 2 dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la quale subordina la concessione dei predetti benefici alla partecipazione degli apprendisti ad iniziative di formazione esterna alle aziende.

In particolare, quindi, si prevede un meccanismo che lega il vincolo della formazione esterna all'effettiva offerta formativa da parte delle regioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.*

**Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 59;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonchè di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo  
23 dicembre 1997, n. 469)*

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 1, le parole: «non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7».

#### Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di apprendistato)*

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole da: «trovano applicazione» fino a: «collettivi nazionali di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.».

#### Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA – SALVI – AMATO –  
PIAZZA – BELLILLO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO



